



CONI
SCUOLA
DELLO SPORT
ABRUZZO

Novità!
2018

Prima parte

Dott. Marco Fava

A photograph of a formal event, likely a press conference or a legislative session. Two men in suits are seated at a long white podium. Behind them are the Italian flag and the European Union flag. In the foreground, the backs of several people's heads are visible, suggesting an audience or press. The text 'Legge di Bilancio 2018' is overlaid in large white font.

Legge di Bilancio 2018

Legge n.205 del 27/12/2017

Diamo un sguardo alla LEGGE DI BILANCIO 2018 ed in particolare alle misure riservate allo SPORT.


Eravamo partiti con Il **CAPO IV** dedicato allo **sport** infatti e titolato «**MISURE IN FAVORE DELLO SPORT**».

Questo capo era costituito dal solo **art.40** denominato «**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT**»



**Poi tutto è stato
trasfuso nell'unico
articolo (art.1) della
Legge di Bilancio**



A man in a grey suit and tie stands to the left of a large black chalkboard. The chalkboard has white handwritten text in a cursive font. The background is a light blue wall.

*9 comuni sono diventati 22
e sono quelli che vanno dal
352 al 373*

Art.1 commi da 352 a 356

352_{.a}

Ammodernamento impianti di calcio

352_{.b}

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

353

Istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

354

Contenuto obbligatorio dello statuto delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

355

Agevolazioni fiscali per le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

356

Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro

Art.1 commi da 357 a 362

357

Iva società sportive dilettantistiche lucrative

358

Co.co.co. per le prestazioni individuate dal Coni

359

Differente disciplina dei compensi per cococo delle ASD e SSD e per quelli delle SSDL

360

Disciplina previdenziale per Co.Co.Co delle SSDL

361

Integrazione degli art.24, 25 e 26 dell'art.90 della L.289/2002 per tener conto della SSDL

362

Fondo sport e periferie

Art.1 commi da 363 a 367

363

Sport bonus (credito d'imposta alle imprese che effettuano erogazioni liberali per le ristrutturazioni degli impianti sportivi pubblici)

364

Utilizzo in compensazione dello Sport bonus

365

Obblighi di comunicazione per i beneficiari dello sport bonus

366

Termini per la pubblicazione delle disposizioni attuative dello sport bonus

367

Innalzamento del limite dei compensi esenti da 7.500 a 10.000 euro

Art.1 commi da 368 a 373

368

Assunzioni assistenti stadio

369

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

370

Agevolazioni per le società di Lega Pro

371

Contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping

372


Finanziamento al CIP Comitato Italiano Paralimpico da parte dell'INAIL

373

Registro nazionale degli agenti sportivi

Caspita!!!
Le Società Sportive
Dilettantistiche Lucrative !!!



A man in a dark suit and light-colored shirt is shown from the chest up, looking out of a window. The window shows a blurred view of a building. A large thought bubble is superimposed over the top right of the image, containing text. Three smaller circles lead from the man's head to the main thought bubble.

**Voglio andare a
vedere subito di che
si tratta**

**La disciplina delle
SSDL è contenuta
nei commi da
353 a 361
dell'art.1**



Il COMMA 353 prevede che **le attività sportive dilettantistiche** possono essere esercitate **con scopo di lucro** in una delle **forme societarie** di cui al **titolo V del libro V del codice civile**.

**E quali sono forme societarie
di cui al titolo V del libro V
del codice civile?**



*Le forme societarie
previste dal titolo V
del libro V del
Codice
Civile*

*sono **6***



Codice Civile - Libro Quinto - Del lavoro

Titolo V - Delle società

CAPO	TIPO DI SOCIETÀ	ART.
CAPO II	SOCIETÀ SEMPLICE	2251-2290
CAPO III	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO	2291-2312
CAPO IV	SOCIETÀ ACCOMANDITA SEMPLICE	2313-2324
CAPO V	SOCIETÀ PER AZIONI	2325-2451
CAPO VI	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	2452-2461
CAPO VII	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	2462-2483

da suicidio

esagerate

**Secondo me la Società
semplice non si può fa
perché non può avere
per oggetto attività
commerciali**



A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, rectangular sign with a wooden frame. The sign is white with a black border and contains text in bold, sans-serif fonts. The background is a plain, light-colored wall.


Art.1
Comma 354
Contenuto
obbligatorio dello
Statuto

*L'incipit del comma 354 dell'art.1 è
il seguente:*

*«A pena di nullità, lo
Statuto delle Società
sportive dilettantistiche
con scopo di lucro, deve
contenere...»*

e poi seguono 4 punti da A) a D)

... quindi il comma 354 dell'art.1, ci dice che lo Statuto deve contenere, a pena di nullità, 4 clausole obbligatorie, classificate dalla lettera a) alla lettera d)



Secondo il comma 354 dell'art.1, gli statuti devono obbligatoriamente contenere , a pena di nullità, le seguenti 4 clausole

a)

Indicazione nella denominazione di SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

b)

Indicazione nello scopo o oggetto sociale dello SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

c)

DIVIETO PER GLI AMMINISTRATORI di essere amministratori anche in altre ASD SSD o SSDL analoghe

d)

Obbligo di un «DIRETTORE TECNICO» per le attività che richiedono il pagamento di un corrispettivo



Clausola n.1 ossia la lettera A)

**A pena di nullità lo
Statuto deve
contenere ...**

***nella denominazione o ragione sociale, la
dicitura***

***«Società Sportiva Dilettantistica
Lucrativa»***



**Troppo lunga !!!
Speriamo almeno
che si possa usare
l'acronimo SSDL**

**Ad es. «Amatori Rugby Teramo Società
Sportiva Dilettantistica Lucrativa a
Responsabilità Limitata»
Ci vuole una vita per scriverlo!!**



Clausola n.2 ossia la lettera B)

**A pena di nullità lo
Statuto deve
contenere ...**

***nell'oggetto o scopo sociale,
«lo svolgimento e l'organizzazione di
attività sportive dilettantistiche»***

Da quello che leggo non si tratta di un oggetto esclusivo quindi posso fare anche tante altre attività (industriali commerciali e di servizi)

Di sicuro però l'attività sportiva deve essere prevalente rispetto alle altre attività





Clausola n.3 ossia la lettera C)

**A pena di nullità lo
Statuto deve
contenere ...**

**Il divieto per gli amministratori di ricoprire la
medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alla medesima
federazione sportiva o disciplina associata ovvero
riconosciute da un ente di promozione sportiva
nell'ambito della stessa disciplina**



Clausola n.4 ossia la lettera D)

**A pena di nullità lo
Statuto deve
contenere ...**

Obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «DIRETTORE TECNICO**»**



Il ***DIRETTORE TECNICO*** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. Diploma ISEF
2. Laurea quadriennale in Scienze Motorie
3. Laura Magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi Per Lo Sport e le Attività Motorie (LM47)
4. Laura Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive a Adattate (LM67)
5. Scienze e Tecniche dello Sport (LM68)

ovvero in possesso della laurea triennale in scienze motorie



Sicuramente per molte strutture (forse per tutte) sarà necessario nominare più Direttori Tecnici proprio per assicurarne la presenza durante tutto l'orario di svolgimento delle attività



Se durante un controllo il Direttore Tecnico è assente, perché magari è andato a fare una visita medica, quali sono le conseguenze per la società?

Inquadramento del Direttore Tecnico

Secondo me abbiamo 3 possibilità

1

LAVORATORE DIPENDENTE

2

**LAVORATORE AUTONOMO
CON P.IVA**

3

CO.CO.CO.





perché

viene richiesta la presenza, pressoché costante, di un Direttore Tecnico e per di più nello statuto ?

↳ come





Nella Relazione
illustrativa si
legge ...

con l'obiettivo di tutelare la salute di
coloro che praticano attività sportiva, è fatto obbligo alle società lucrative di garantire la presenza nelle strutture aperte al pubblico di un «direttore tecnico» in possesso di laurea in Scienze motorie o titolo di studi equipollente.

Ma se l'obiettivo è quello di tutelare la salute, non era forse meglio prevedere la presenza di un operatore socio-sanitario o di un medico , magari non a tempo pieno ma comunque con funzioni di controllo periodico sulla salute dei partecipanti?



**Operatore
Socio Sanitario**



Il Direttore Tecnico , figura a mio avviso pure indispensabile, risponde alla necessità di garantire e supervisionare la qualità delle attività sportive spesso nelle ruvide mani di soggetti con pochissima o nessuna esperienza.

Io la vedo più come una funzione di indirizzo e coordinamento

Cosa questa peraltro che non richiederebbe la sua presenza costante



A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, rectangular sign with a white background and a black border. The sign contains text in Italian. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1
Comma 355
La fiscalità per le
SSDL

La prima parte del comma 355 dell'art.1 è il seguente:

«L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative riconosciute dal CONI.»

L'imposta sul reddito delle società (IRES) è una imposta proporzionale con aliquota pari al 24% che grava sulle società di capitali.

Per le SSDL l'IRES sarà ridotta alla metà e dunque al **12%**





**E le società di persone?
Mi sa che il legislatore si
è scordato qualcosa!!!**

**Le società di persone sono
soggette ad IRAP mentre il reddito
viene attribuito per trasparenza ai
soci che lo dichiareranno nel loro
modello unico**

**Pertanto secondo l'attuale stato
normativo alle SSDL nella forma
di Società di persone non
spetterà alcuna agevolazione**



E L'IVA e L'IRAP?



Per quanto riguarda l'IRAP la norma nulla dice e pertanto continuerà ad applicarsi nella forma consueta



Per quanto riguarda l'IVA , nel passaggio al senato sono stati introdotti i commi 221 e 222 (quest'ultimo poi abrogato) TUTTO POI DIVENTATO IN SEDE DI APPROVAZIONE COMMA 357

10%

Aliquota Iva ridotta

Prevista per i servizi sportivi delle società lucrative dal 2019




Comma 357

Alla tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 dopo il numero 123) è inserito il seguente:

«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società»

Ora la tabella A parte III del DPR 633/72
si intitola



PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%

Pertanto si applicherà l'Iva ridotta al 10% sui «servizi di carattere sportivo» resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica attività sportiva (occasionale o abituale) in impianti gestiti da tali società.

10%

Aliquota Iva ridotta

Prevista per i servizi sportivi
delle società lucrative dal 2019



**E qui caro mio,
nascono un sacco
di problemi**





La norma è rivolta esclusivamente alle SSDL e non anche alle ASD e SSD, per cui una ASD che presterà un servizio ad un «non socio» sarà assoggettata ad aliquota del 22%

**Una bella disparità di
trattamento.
Non trovi?**





**L'aliquota del 10% si applicherà solo per
i servizi erogati negli impianti
gestiti dalle SSDL**

**Quindi se la SSDL farà attività
in impianti che gestisce ed
anche in impianti che non
gestisce avrà dei bei problemi
di coordinamento**



**Peccato però che dal
2019 l'aliquota IVA
salirà
dal 10% all'11,5%**



Nel 2018 le aliquote rimarranno quelle attuali

2018



4%

10%

22%

Dal 2019 l'aliquota al 4% rimarrà inalterata le altre però cominceranno gradualmente a salire

2019



4%

11,5%

24,2%

2020



4%

13%

24,9%

Fino ad arrivare a regime nel 2021 con le seguenti 3 aliquote:

2021



4%

13%

25%

Ai fini IVA, ma solo ai fini IVA la SSDL potrà eventualmente avvalersi dell'ESENZIONE IVA prevista dall'articolo 10, 1° comma, n.20 del DPR.633/72 , per i proventi incassati per corsi di formazione e avviamento rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni



Ricordo che per aver diritto a questa esenzione occorre il rispetto di 2 condizioni meglio specificate in 2 Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo quali ...



Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Roma, 24 giugno 2002

1^a condizione

Con riferimento all'attività didattica ed educativa svolta da scuole sportive è stato ritenuto che il riconoscimento potesse essere effettuato anche dalle Federazioni sportive, organi del CONI

il riconoscimento di cui all'articolo 10, primo comma, n.20 del DPR n.633 del 1972, deve **riguardare specificatamente il corso, educativo o didattico, che l'organismo intende realizzare**

(pertanto è il singolo corso che deve essere validato dalla Federazione)

2^a condizione



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 14 ottobre 2008

Devono essere corsi espressamente riconosciuti dalle Federazioni del CONI e non da Enti di Promozione Sportiva. La risoluzione infatti testualmente afferma che ...

... i corsi richiamati nell'istanza non possono fruire dell'esenzione dall'IVA ..., considerato, in particolare, che gli stessi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici

**E la legge 398/91,
almeno questa
potrà applicarsi?**



~~**L. 398/91**~~

No!!!

Anche per quel che riguarda la detassazione dei corrispettivi specifici non ci siamo.

Pertanto tutti i corrispettivi saranno tassati sia ai fini delle imposte dirette che IVA



~~Detassazione
corrispettivi
specifici~~

No!!!



**Vengono poi meno tutta
un'altra serie di agevolazioni**

1

Niente 5 per mille

2

Niente esenzione della tassa di CC.GG.

3

Niente esenzione tassa di pubblicità



**Senza poi scordarsi della seconda parte
del comma 357 dell'art.1 che
subordina la riduzione del 50%
dell'IRES alla seguente condizione**

La seconda parte del comma 357 dell'art.1 è il seguente:

«L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»..»

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE


del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.



A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, rectangular sign with a wooden frame. The sign is white with a black border and contains text. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1

Comma 356

**Esclusione della
disciplina del lavoro
dipendente per le
collaborazioni**

*Il comma 356 dell'art.1 è il
seguinte:*

*«All'articolo 2, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché alle società
sportive dilettantistiche lucrative»*

**Per capire la portata
della norma dobbiamo
leggerci prima il
comma 1 dell'art.2
della L.81/2015**



Art. 2

Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1/1/2016, **si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di CO.CO.CO che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative** e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

**Dalla successiva lettura
del comma 2 lett.d)
dell'art.2 della L.81/2015
avevamo capito che ciò
non si applica alle ASD e
SSD ed ora per effetto del
comma 220 nemmeno alle
SSDL**



Leggiamoci il nuovo comma 2 lettera d) della L.81/2015

Art. 2

Collaborazioni organizzate dal committente

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

...

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD

affiliate alle FSN DSA e EPS riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e

disciplinati dall'articolo 90 della legge 27

dicembre 2002, n. 289 ***nonché alle SSDL***



**Questa norma consente di
non applicare la disciplina
del rapporto di lavoro
subordinato ...**

**... alle collaborazioni rese a fini
istituzionali in favore delle
società sportive dilettantistiche
lucrative**

A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, empty wooden frame. The frame is positioned in the foreground, and the man is visible behind it. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1
Comma 358
I compensi sportivi
diventano Co.Co.Co

221-bis. Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD e SSDL «**costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**»



Quale potrebbe essere la conseguenza?

Tutti i contratti per prestazione sportiva dilettantistica (anche per *Istruttori e Atleti*) dovrebbero essere comunicati al Centro per l'impiego con conseguente tenuta del LUL

INAIL

VOCI DI RISCHIO: 0722
DIPENDENTE 2

AZIENDA
ADES SERVIZI E FORMAZIONE PER L'EDIT SOC COOP
VIA RAFFAELLE GIROFAMO 133 A-B
00173 ROMA

Gruppo Buffetti S.p.A.
N. Foglio: 15320
B 0

PROVA FISCALE	DATA DI NASCITA	DATA DI ASSUNZIONE	DATA CONVENZIONALE	PERIODO RETROSPETTIVO
6	87,56	8002Red-Socio P.t.		01/01/2013
DEI LAVORATORI	DEI COLLABORATORI	DEI CONTRIBUENTI	DEI SOCI	DEI SOCIETARI
157,49	27	149	4	31
DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI
10,32914				
DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI
1.444,53575				
DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI
55,14495				
DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI	DEI SOCIETARI
9,67374				

Legenda:
Voci 1-31
ORDINARIO 5,835,835,835,835,83
STRADORDINARIO 5,835,835,835,835,83
ASSENZA 5,835,835,835,835,83

DESCRIZIONE	ORE	IMPUNTO UNITARIO	COMPETENZE	DETRAZIONI
Ore Ordinarie	148,750	9,67374	1.438,97	30,00
Trasferita Italia	1,000			
Dettaglio detrazioni mensili				
- Lavoro dipendente	156,27			

CONGUAGLIO										TOTALI	
IMPOSTA FISCALE	IMPOSTA LORDA	IMPOSTA NETTA	CONGUAGLIO	IMPOSTA FISCALE	IMPOSTA NETTA	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO
1.438,97	1.439,00	136,56	1.438,97	1.438,97	136,56	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39
IMPOSTA FISCALE	IMPOSTA LORDA	IMPOSTA NETTA	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	
1.302,41	301,65	156,27	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	
IMPOSTA FISCALE	IMPOSTA LORDA	IMPOSTA NETTA	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	CONTRIBUTO FISCALE	CONTRIBUTO NETTO	
1.468,97	1.468,97	136,56	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	

FERIE in OG				PERMESSI				ALTRE MOVIMENTAZIONI in OG				BANCA ORE			
MATERIE	SCORTE	NON MATERIE	RESERVE	MATERIE	SCORTE	NON MATERIE	RESERVE	MATERIE	SCORTE	NON MATERIE	RESERVE	MATERIE	SCORTE	NON MATERIE	RESERVE
A.P.	6,75			6,75	15,75			15,75							
A.C.	6,75			6,75	15,75			15,75							
TOT.	6,75			6,75	15,75			15,75							

PROG. FISCALE	PROG. IMPOSTE FISCALE	PROG. IMPOSTE NETTE	PROG. TRIBUTI A.C.	PROG. TRIBUTI A.C.	PROG. TRIBUTI A.C.	PROG. TRIBUTI A.C.
5.324,52	758,74	5.883,00	5.892,03			

Data ed ora di stampa: 04/11/2013 11.30.00
Gruppo Buffetti SPA, Autorizzazione Inps n. 178 del 15/01/2009

**QUESTO
SIGNIFICA BUSTA
PAGA PER TUTTI!!!**





Oltre agli **ATLETI** e agli **ISTRUTTORI**, quali
altre **figure** potremo retribuire con le
CO.CO.CO Sportive Dilettantistiche?

**A breve ce lo dirà
il CONI stesso
con una
CIRCOLARE.
Restiamo vigili in attesa**

A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large wooden sign. The sign has a white background with a black border and contains text. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1

Comma 359

**Differente disciplina dei
compensi per cococo
delle ASD e SSD e per
quelli delle SSDL**

**Questo comma prende in
esame la natura dei
CO.CO.CO. ed è diviso in 2
parti.**

**PARTE 1 riguarda le ASD e SSD
PARTE 2 riguarda le SSDL**



PARTE 1 Natura dei CO.CO.CO per le ASD e SSD

359. (prima parte)

I compensi derivanti dai COCOCO stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI costituiscono REDDITI DIVERSI ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR



Mi sembra qui che nulla cambia per le ASD e SSD e per i loro percettori (Atleti o Istruttori) che continueranno ad indicare tali somme, se obbligati, nel proprio Modello Unico o Mod.730

PARTE 2 Natura dei CO.CO.CO per le SSDL

359. (seconda parte)

I compensi derivanti dai COCOCO stipulati dalle SSDL riconosciute dal CONI costituiscono REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE ai sensi dell'articolo 50, del TUIR



**Se così è questi compensi
assoggettati a tassazione secondo le
aliquote Irpef e soprattutto a
contribuzione**



**... ed infatti andiamo
a guardarci che dice
il successivo comma
360**

A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, rectangular sign with a wooden frame. The sign is white with a black border and contains text. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1

Comma 360

**Disciplina previdenziale
per cococo delle SSDL**

Comma 360

... i **CO.CO.CO.** che prestano la loro opera in favore delle **SSDL** ...sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, **al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS (ex ENPALS).**



Però per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è previsto che ..

Comma 221 quater

... Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore

A man with grey hair, wearing a white shirt, is holding a large, rectangular sign with a wooden frame. The sign is white with a black border and contains text. The background is a plain, light-colored wall.

Art.1

Comma 367

**Innalzamento del limite
dei compensi esenti da
7.500 a 10.000 euro**

Il comma 367 dell'art.1 è il seguente:

«Al comma 2 dell'art.69 del DPR.917/1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

....

b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti:

«10.000 euro».»

Il 367^{mo} comma concerne una modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r., n. 917/86, relativamente a **indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi** di cui all'art. 67, lett. m), elevando l'esenzione fiscale

**da 7.500,00 euro a
10.000,00 euro.**





Questo aumento riguarda anche le altre fasce.

- Oltre 10.000 e fino a 30.658,28 si applicherà la ritenuta d'imposta del 23% (oltre addizionali reg.li e com.li)
- Oltre 30.658,28 la ritenuta del 23% sarà a titolo di acconto (oltre addizionali regionali e comunali)

Fine parte 1